DIREZIONE GENERALESERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI



Decreto Rep. 1340 - 2012 Prot. n. 23841
Anno 2012 Tit. | Cl 3 Fasc. 4

OGGETTO Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Modifiche

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il D.R. rep. n. 201 del 18/01/2012 con il quale è stato emanato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Vista la delibera del Senato Accademico rep. n. 44 del 23 aprile 2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" con le modifiche dell'articolo 2 – comma 2, dell'articolo 5 – comma 2 e dell'articolo 6 – comma 1 – lettere a) e c), in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 49 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n.35

DECRETA

- art. 1. di emanare il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, con le modifiche di cui alla delibera del Senato Accademico del 23 aprile 2012 citata in premessa;
- art. 2. di stabilire che il regolamento così modificato entri in vigore dalla data del presente Decreto;
- art. 3. di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti e il Servizio Concorsi e Carriere Docenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 8 5 2012

Il Rettore Giuseppe Zaccaria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Padova, disciplina i criteri e le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

ART. 2 – COPERTURA FINANZIARIA

- 1. L'Università procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge 240/2010.
- Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti di professore di ruolo da ricoprire.

ART. 3 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

- 1. La richiesta di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. le modalità di copertura del posto nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - 1. chiamata diretta o di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
 - chiamata all'esito della procedura selettiva dell'articolo 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 - 3. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 5, per i ricercatori a tempo determinato:
 - 4. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 6, per i professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Padova, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa Legge. Ai fini di tale procedura è equiparata all'abilitazione scientifica l'idoneità conseguita ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8 della Legge 240/2010, per la fascia corrispondente a quella oggetto della procedura di valutazione;
 - c. la copertura finanziaria del posto di professore per il quale è indetta la procedura;
 - d. la fonte del finanziamento del posto qualora gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;
 - e. il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f. le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;
 - g. per le procedure di cui al comma 2, lettere b3) e b4) del presente articolo, le eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà valutato il profilo scientifico del candidato;

- h. la sede di servizio;
- i. per le procedure di cui al comma 2, lettera b2) del presente articolo:
 - 1. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12, secondo le disposizioni vigenti;
 - 2. la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento;
 - 3. le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato, ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
- 3. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o privati, la convenzione prevista al precedente comma 2, lettera d) dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lettera b2) o di adozione della delibera di chiamata nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lettere b1), b3) e b4).

TITOLO I – CHIAMATA DIRETTA O DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 230/2005

ART. 4 - PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA O DI CHIARA FAMA DI PROFESSORI

- 1. Il Consiglio di Dipartimento può, successivamente alla delibera di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, procedere alla chiamata diretta di professori di prima e seconda fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.
- 2. La deliberazione di chiamata diretta deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.
- 3. Il Consiglio di Dipartimento può, successivamente alla delibera di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, deliberare la chiamata di chiara fama di professori di prima fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005 e del D.M. 25 luglio 1997, integrato dal D.M. 2 agosto 1999.
- 4. La deliberazione di chiamata di chiara fama deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. Deve altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.
- 5. Alle delibere del Consiglio di Dipartimento relative alle chiamate di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo deve essere allegato il curriculum vitae del docente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge. Inoltre, nella deliberazione la chiamata dello studioso deve essere messa in relazione con le esigenze della programmazione didattica e con lo sviluppo delle attività di ricerca della struttura.
- 6. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata diretta o di chiara fama di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 7. Le chiamate dirette e di chiara fama di professori sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e trasmesse al Ministero per il rilascio del nullaosta alla nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

TITOLO II – CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010

ART. 5 - PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010

1. Alla selezione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b2) si procede mediante procedura pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

- 2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e per almeno trenta giorni all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo. Il bando sarà trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Unione Europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti istituzionali. Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
- 3. Il bando deve contenere:
 - a. l'indicazione della fascia del posto da ricoprire;
 - b. il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c. la copertura finanziaria del posto;
 - d. le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;
 - e. le informazioni dettagliate sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale;
 - f. i requisiti di ammissione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - g. la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento;
 - h. le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato, ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
 - i. le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, della documentazione relativa all'attività didattica e di ogni altro documento ritenuto utile che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle domande di partecipazione nonché, per quanto possibile, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e della documentazione relativa all'attività didattica:
 - j. le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;
 - k. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12, secondo le disposizioni vigenti, prevedendo che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione:
 - I. l'indicazione che dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e che decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari;
 - m. l'indicazione che l'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente all'albo del Dipartimento interessato e inserito nel sito di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
 - n. l'indicazione che la sede, la data e l'orario in cui dovranno presentarsi i candidati, qualora previsto dalla delibera del Dipartimento per l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche, saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente all'albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della data fissata con valore di notifica a tutti gli effetti;
 - o. la sede di servizio;
 - p. l'indicazione della documentazione che il candidato dovrà produrre ai fini dell'assunzione quale professore;
 - q. l'indicazione che il Dipartimento, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata;
 - r. l'indicazione che i tempi e le modalità di restituzione delle pubblicazioni e della documentazione prodotta dai candidati saranno resi pubblici nel sito di Ateneo dopo

l'accertamento della regolarità degli atti della procedura di selezione con valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- 1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni:
 - a. gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010
 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel
 medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per
 funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8 della Legge 240/2010;
 - c. i professori di prima e di seconda fascia già in servizio rispettivamente per posti di prima fascia e per posti di seconda fascia;
 - d. gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010.
- 2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
- 3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.
- 4. Non sono ammessi a partecipare i canditati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1. Per ogni procedura di selezione la Commissione giudicatrice è composta da cinque professori ordinari, di cui al massimo due dell'Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, anche stranieri.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento individua, dopo la scadenza del bando, i componenti della Commissione giudicatrice della selezione. I professori prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore.
 - Per i professori provenienti da Università straniere il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione.
- 3. La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
- 4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
- 5. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
- 6. Le spese per le procedure della selezione sono a carico dell'Amministrazione centrale.

ART. 8 - SELEZIONE

- 1. La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per:
 - a. la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica:
 - b. l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando;
 - c. l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

Tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, come disciplinati dall'apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 4 del decreto del Ministro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010. La Commissione giudicatrice può effettuare la prima seduta con modalità telematica previa autorizzazione del Rettore.

- I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inserimento nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
- 3. Nell'effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
- 4. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica.
- 5. La Commissione procede, secondo le modalità definite nel bando, all'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando e, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi.
- 6. La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi e, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato idoneo.
- 7. I giudizi espressi dalla Commissione, di cui ai commi 4, 5 e 6, sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- 8. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui al comma 7.

ART. 9 - ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI

- 1. I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'art. 7, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- 2. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente.
- 3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

ART. 10 - CHIAMATA DEL DIPARTIMENTO

- 1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.
- 2. Qualora il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di non chiamare ovvero lasci decorrere il termine su indicato senza assumere deliberazioni di chiamata lo stesso non potrà richiedere per un anno, dalla scadenza del predetto termine, l'attivazione di una selezione per un posto dello stesso profilo o, qualora non previsto, per lo stesso settore concorsuale.
- 3. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 11 - PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010

- 1. Il Consiglio di Dipartimento, successivamente alla delibera di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attiva la valutazione del titolare del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa Legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato dandone comunicazione all'interessato.
- 2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto predetto certificate dalle relazioni tecnico-scientifiche per l'attività di ricerca e dai registri per l'attività didattica come approvati dai competenti organi. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) o dell'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
 - Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della Legge 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.
 - Ai fini della presente valutazione il titolare del contratto deve produrre al Direttore del Dipartimento, entro 10 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e i titoli anche relativi all'attività di ricerca che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione secondo quanto previsto dal decreto del Ministro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010; il candidato deve altresì produrre la documentazione attestante l'attività didattica e di ricerca svolta nel corso del terzo anno del contratto sino alla data dell'attivazione della valutazione.
- 3. La procedura di valutazione è effettuata da una Commissione giudicatrice, individuata dal Consiglio di Dipartimento, composta da cinque professori ordinari, di cui al massimo due dell'Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, anche stranieri. I professori prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. Per i professori provenienti da Università straniere il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della procedura valutativa.

- 4. La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
- 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 6 del presente Regolamento.
- 6. La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione dell'attività di cui al comma 2 del presente articolo, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale come disciplinati dall'apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati dal decreto del Ministro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010.
- 7. La Commissione giudicatrice può effettuare la prima seduta con modalità telematica previa autorizzazione del Rettore.
- 8. I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inserimento nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
- 9. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito al candidato precisandone l'esito positivo o negativo.
- 10. Tale valutazione è resa pubblica, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inserita nel sito di Ateneo. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- 11. Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui è parte integrante e necessaria la valutazione di cui al comma 9.
- 12. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo la procedura di individuazione indicata nel precedente comma 3, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- 13. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente.
- 14. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
- 15. Il Dipartimento, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, formula la proposta di chiamata del professore entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e di seconda fascia aventi diritto al voto.
- 16. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 17. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010

- 1. Il Consiglio di Dipartimento, successivamente alla delibera di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attiva la procedura valutativa oggetto del presente articolo.
- 2. L'avviso della procedura valutativa è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inserito nel sito di Ateneo. Dalla

- data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine di 20 giorni per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo.
- 3. Unitamente alla domanda ogni candidato dovrà produrre il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e la documentazione relativa all'attività didattica e di ricerca ritenuta utile ai fini della valutazione.
- 4. La procedura di valutazione è effettuata da una Commissione giudicatrice, individuata dal Consiglio di Dipartimento, composta da cinque professori ordinari, di cui al massimo due dell'Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, anche stranieri. I professori prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. Per i professori provenienti da Università straniere il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della procedura valutativa.
- 5. La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
- 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 6 del presente Regolamento.
- 7. La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica e di ricerca; tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, come disciplinati dall'apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 4 del decreto del Ministro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010.
- 8. La Commissione giudicatrice può effettuare la prima seduta con modalità telematica previa autorizzazione del Rettore.
- 9. I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inserimento nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
- 10. La Commissione esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca.
- 11. Qualora vi sia una pluralità di candidati la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi esprimendo, oltre ai relativi giudizi di cui al comma 10, un giudizio complessivo su ogni candidato.
- 12. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato idoneo.
- 13. I giudizi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inserita nel sito di Ateneo. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- 14. Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui ai commi 10 e 11.
- 15. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo la procedura di individuazione indicata al precedente comma 4, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- 16. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente.

- 17. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine
- 18. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la valutazione formula, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.
- 19. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 20. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - NORME TRANSITORIE

- 1. La procedura di cui all'articolo 12 del presente regolamento può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.
- Nelle more dell'emanazione dell'apposito regolamento di Ateneo previsto dall'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010 si farà riferimento ai criteri di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.